

27 febbraio 2020

NOTA INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

EPIDEMIA DI POLMONITE DA NUOVO CORONAVIRUS (COVID 19): OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO.

In relazione alle notizie riportate da tutti gli organi di stampa in merito al diffondersi della Polmonite da nuovo Coronavirus (Covid 19), si rammenta che ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (Titolo X: Esposizione ad agenti biologici - Capo II: Obblighi del datore di lavoro) grava sul Datore di Lavoro con la collaborazione del Medico Competente l'obbligo di tutelare i dipendenti dal c.d. "rischio biologico", in funzione della entità del pericolo corrente¹.

Al riguardo, la Circolare n. 3190 del 03/02/2020 del Ministero della Salute - peraltro superata dagli eventi in ordine alla diffusione del virus sul territorio nazionale -, contiene alcune indicazioni operative rivolte ai datori di lavoro, quali suggerimenti ai fini della valutazione del rischio.

Relativamente alle modalità di diffusione del virus, la detta circolare informa che la via di trasmissione più frequentemente riportata è quella a seguito di contatti stretti e prolungati da persona a persona, sebbene ulteriori studi siano in corso.

I sintomi più comuni sono febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie; le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il virus può causare sia una forma lieve (simil-influenzale) che una forma più grave di malattia.

Sebbene le raccomandazioni del Ministero della Salute risalgano ad un periodo in cui si riteneva che il virus ancora non circolasse in Italia, in questa sede si ritiene opportuno ribadire quali sono le misure preventive più comuni:

- lavare le mani con frequenza;
- prestare attenzione all'igiene delle superfici;
- evitare contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;
- adottare ogni ulteriore misura di prevenzione ritenuta idonea dal datore di lavoro.

Qualora nel corso dell'attività lavorativa si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto (vedi più avanti), si dovrà provvedere - direttamente o nel rispetto delle indicazioni fornite dall'azienda - a contattare i

¹ Art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro): "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

servizi sanitari segnalando che si tratta di un probabile caso sospetto di Covid 19, e nell'attesa:

- evitare contatti ravvicinati con la persona in questione;
- se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico (es.: FFP2);
- lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, altro) della persona in questione;
- fare eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dalla persona, i fazzoletti di carta utilizzati: il sacchetto deve essere smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante la attività sanitarie di soccorso.

Casi sospetti (All. 1 Circolare Ministero della Salute 27/01/2020).

Sono da intendersi casi sospetti:

A. Una persona con infezione respiratoria acuta grave – SARI – (febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in ospedale), senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure
- il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno curando pazienti con infezioni respiratorie acute gravi ad eziologia sconosciuta.

B. Una persona con malattia respiratoria acuta e almeno una delle seguenti condizioni:

- contatto stretto con un probabile o confermato caso di infezione da 2019-nCoV nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure
- ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia Hubei, Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure
- ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCoV.

Datori di Lavoro

Al di là delle raccomandazioni ministeriali, con specifico riferimento alla tutela dei lavoratori, restano ferme le misure intuitivamente necessarie ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro, per esempio: installazione di erogatori di prodotti antibatterici, accurata pulizia degli spazi e delle superfici con apposite sostanze igienizzanti, dotazione di guanti e/o mascherine protettive e simili accorgimenti.

Il Datore di Lavoro, inoltre, è tenuto a adottare ulteriori misure di prevenzione nei confronti dei lavoratori "in trasferta o distacco" presso unità produttive con sede in Cina o in aree geografiche ritenute "a rischio".

La medesima logica di prevenzione del rischio biologico deve poi orientare anche i datori di lavoro che gestiscono personale che deve recarsi in trasferta in aree orientali o in zone comunque "a rischio". In tali ipotesi può essere ritenuto legittimo il rifiuto opposto dal dipendente, in ragione dell'epidemia, di recarsi in trasferta o distacco. Rifiuto pertanto irrilevante ai fini disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza